

Disciplina applicabile - Art. 69 della l. n. 342 del 2000 - Scoperta di beni ulteriori - Rilevanza - Termine per la presentazione della denuncia - Fattispecie relativa a soggetto minore di età.

In tema di imposta di successione, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, ove il chiamato all'eredità sia un minorenni, decorre - in base alla lettura coordinata degli artt. 31, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 346 del 1990 (nel testo vigente "ratione temporis") e 484, 485 e 489 c.c. - dalla scadenza del termine ultimo per la redazione dell'inventario e, quindi, decorso un anno dal compimento della maggiore età, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che il minorenni, all'apertura della successione, si trovi, o meno, nel possesso dei beni ereditari, sicché, ove detto termine scada dopo il 31 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 69, comma 15, della l. n. 342 del 2000, sono applicabili le disposizioni di tale articolo, che prevedono l'aliquota del 4 per cento. (Così statuendo, la S.C. ha confermato l'operatività dell'aliquota del 4 per cento in una fattispecie in cui, pur essendo stato redatto l'inventario nel 1998, in conseguenza del rinvenimento di immobili di cui si ignorava originariamente l'esistenza la minore aveva la facoltà di integrare l'inventario entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore età, avvenuto nel 2008).

Corte di Cassazione Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 24931 del 06/12/2016